

S. 49/13 T. 19

22
3326/02



STUDIO LEGALE D'AURIA

AVV. ANTONIO D'AURIA

Patrocinante in Cassazione

AVV. FABIO D'AURIA

Patrocinante in Cassazione

AVV. VALERIA D'AURIA

Via Luigi Sturzo, 18 - 84018 Scafati (SA)

Tel. (081) 8631242 - 19100088 - Fax 08119725973

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

P.G. 141/2007

Proc. 216

Proc. 213

Proc. Candia

Ogg. Finare. Lom

8386

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Maurizio Gallo

- Presidente -

- dr. Ugo Candia

- Giudice delegato - est. -

- dr. ing. Luigi Vinci

- Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
7 LUG 2014
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 141/2007 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

LANDUCCI Luisa (nata a Nocera Superiore il 26 gennaio 1933 - c.f. LND DLS U33A66 F913 D);

PALMIERI Antonio (nato a Nocera Superiore il 13 gennaio 1935 - c.f. dichiarato PLM NTN 23B10 F913 M);

OLIVA Alfonso (nato a Pagani il 10 gennaio 1926 - c.f. LVO LNS 26A10 G230 K);

OLIVA Rosa (nata a Nocera Inferiore il 15 dicembre 1952 - c.f. LVO RSO 52T55 F912 C);

SANTONICOLA Carmine (nato a Nocera Inferiore il 12 luglio 1961 - c.f. SNT CMN 61L12 F912 A);

PALMIERI Giuseppe (nato a Nocera Superiore il 13 gennaio 1935 - c.f. PLM GPP 35A13 F912 H);

PETTI Esterina (nata a Roccapiemonte l'11 settembre 1934 - c.f. PTT SRN 34P51 H413 J);

SELLITTI Anna (nata a Nocera Inferiore il 27 settembre 1933 - c.f. SLL NNA 33P67 F912 Y);

FAIELLA Annunziata (nata a Nocera Inferiore il 19 agosto 1934 - c.f. FLL NNZ 34M59 F912 R);

proc. n. 141/07 r.g.

Pagina 1 di 9

Landucci + 9 c/o Regione Campania

20 E-
161 ATTIVAZIONE
+ 1/4 URT
CORR. 1) + RICHIEDI
RUBRICATI
18-6-2016

PALMIERI Alfonso (nato a Nocera Superiore il 19 maggio 1937- c.f. PLM Ins 37E19 F913 E);

tutti rapp.^{ti} e difesi dagli avv.^{ti} Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, giusta procura a margine dell'atto Introduttivo, elett.^{te} domiciliati in Napoli alla P.^{zza} Garibaldi n. 80 presso lo studio dell'avv.^{to} Alessandro Basile

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81

RESISTENTE - CONTUMACE

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato il 12 settembre 2007 e poi rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 l'11 marzo 2008, gli istanti in epigrafe indicati hanno citato in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità in relazione all'evento dedotto, al pagamento della somma da determinarsi in corso di causa a titolo risarcitorio per i danni loro subiti dall'esondazione dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano" avvenuta in data 11 ottobre 2002.

La Regione Campania non si è costituita.

Così radicatosi il contraddittorio, esaminati i testi ed espletata c.t.u., gli attori hanno precisato le conclusioni; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Gli attori premettono di essere proprietari e/o coltivatori dei sottoindicati fondi, destinati alla produzione di ortaggi e fiori, secondo il dettaglio che segue:

ATTORE	TITOLO DISPONIBILITÀ FONDI	IDENTIFICAZIONE CATASTALE TERRENI
Landucci Luisa	comproprietà con i figli	In comp.: Foglio 11,

	ed affitto	p.lla 183, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575. Totale are 72,06; in affitto: foglio 11, p.lla 259, 262, 274. Totale are 55,53
Palmieri Alfonso	Affitto	Folio 11, p.lle 33, 34. Totale are 30,54
Oliva Alfonso	Proprietario	Folio 11, p.lle 1517, 1519, 1514, 1516, 1513, 1511. Totale are 28,02
Oliva Rosa	Proprietà	Folio 11, p.lle 1512, 1515, 1518, 1520. Totale are 27,52
Santonicola Carmine	Affitto	Folio 11, parte della p.lla 64. Are 36,90
Palmieri Giuseppe	Affitto	Folio 11, parte della p.lla 64. Are 95,94
Petti Esterina	Proprietà	Folio 11, p.la 46, 144, 263, 260, 237
Sellitti Anna	Affitto	Folio 11, p.la 88, 89, 1037, 1055. Totale are 72,64
Faiella Annunziata	Proprietà	Folio 11, p.la 588, 591
Palmieri Alfonso	Affitto	Folio 11, p.lle 33, 34. Totale are 30,54

I ricorrenti lamentano che la mattina dell'11 ottobre 2002, a seguito della rottura dei fatiscenti argini e dello straripamento in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", entrambi diramazioni del torrente Solofrana, detti terreni vennero invasi e sommersi da acqua e detriti vari che provocarono la distruzione e l'inutilizzabilità di tutte le colture in atto, nonché delle serre, dei pozzi e dei manufatti ivi esistenti, oltre che dei beni ivi allocati.

Ha aggiunto la difesa attorea che il ripristino dello stato dei luoghi mediante bonifica dei terreni durò parecchie settimane.

Gli istanti hanno, infine, evidenziato che il torrente Solofrana e le predette diramazioni si presentavano, all'epoca, in pessime condizioni manutentive, con argini fatiscenti ed alvei pieni di erbe infestanti, rifiuti e detriti di ogni genere, considerando responsabile dell'evento dannoso la Regione Campania in quanto inadempiente rispetto agli obblighi manutentivi e di custodia sulla medesima incombenti.

3. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Regione Campania non costituitasi in giudizio all'esito della notifica e rinotifica dell'atto di citazione rispettivamente eseguite in data 12 settembre 2007 ed 11 marzo 2008.

4. La domanda va accolta solo nei limiti che seguono.

L'esondazione del torrente Solofrana dell'11 ottobre 2002 è circostanza già riconosciuta dal Tribunale adito (cfr. sentenza n. 59/11 allegata dalla difesa attorea), nonché verificata dai Vigili Urbani nell'imminenza del fatto (cfr. scheda di intervento n.8018/01 dell'11 ottobre 2002 allegata alla relazione di c.t.u.) ed è stata riferita dai testi esaminati nel presente giudizio.

Si è trattato, per la verità, della riedizione di un evento noto perché più volte ripetutosi negli anni, come emerge dai medesimi contenuti della pronuncia citata del Tribunale adito, che ha preso in considerazione varie esondazioni, tra le quali proprio quella in oggetto dell'11 ottobre 2002.

Per quanto più direttamente interessa il giudizio in esame, l'inchiesta orale (cfr. dichiarazioni dei testi Mario ed Alfredo Califano, sentiti all'udienza del 13 maggio 2010 e dell'arch. Francesco Santonicola, esaminato all'udienza del 18 novembre 2010), ai cui contenuti si rinvia, ha dato conto del corrispondente (rispetto alla citata esondazione) allagamento dei fondi attorei, "coltivati ad ortaggi vari", con permanenza dell'acqua stagnante per vari giorni e deposito di detriti, melma e rifiuti (cfr., in particolare, dichiarazione Mario Califano).

Più nel dettaglio, poi, il teste arch. Francesco Santonicola, che ha redatto la relazione tecnica di parte depositata all'udienza del 21 gennaio 2010, ha riferito di essersi recato nei luoghi di causa il giorno

proc. n.141/07 r.g.

Pagina 4 di 9

Landucci + 9 c/o Regione Campania

successivo al dedotto evento, di aver verificato che tutti i terreni erano allagati, nonché di aver riscontrato le colture praticate sul posto e che gli interi raccolti erano andati perduti.

Nel delineato contesto vanno, dunque, ritenuti comprovati i fatti costitutivi dell'illecito, rappresentati dall'allagamento dei fondi in rapporto causale con la menzionata esondazione e dal danno subito alle coltivazioni.

4. Quanto alla determinazione del pregiudizio patito, si osserva che il puntuale e minuzioso esame svolto dal c.t.u., le cui conclusioni sono state recepite dalla medesima difesa degli attori, consente di procedere ad una stima probabilistica e ragionevole delle conseguenze patrimoniali negative effettivamente subite dai ricorrenti, setacciando le loro singole posizioni.

Tutto ciò, seguendo il tracciato segnalato dal c.t.u. e prendendo in considerazione il supporto documentale prodotto, avendo cura di precisare, al riguardo, che l'allegazione circa l'idoneo titolo di disponibilità dei beni danneggiati è, in mancanza di contestazioni, ragione sufficiente per dar seguito alla richiesta risarcitoria (cfr. sul principio Cass. 12832/09; Cass. 23670/08), mentre per i beni in comproprietà la pretesa va adeguata ai limiti della quota posseduta (cfr. Cass. 186/87).

Il medesimo metodo, invece, non è praticabile per i danni a fabbricati e beni mobili in ordine ai quali, prima ancora di una compiuta dimostrazione degli stessi pure carente, è mancata una specifica allegazione dei medesimi, nulla essendo stato precisato sulla corretta identificazione dei beni danneggiati, sulle loro dimensioni e natura, sul loro stato pregresso stato manutentivo, sul concreto pregiudizio ad essi arrecato dall'allagamento, sulle modalità del loro ripristino e sul relativo costo sopportato.

Consegue a tale *deficit* assertivo e probatorio, verificato anche dal c.t.u., che il riferimento dall'ausiliare operato ad un costo fisso di € 250,00 per la pulizia dei locali e di € 600,00 per il ripristino degli intonaci e per i lavori di tinteggiatura, ricavato dal prezzo dei lavori edili pubblicato sul B.U.R.C. per gli anni 2001/2002, si rivela operazione solo teorica, o meglio, espressiva di un metodo generico di

determinazione del danno nella specie non utilizzabile nemmeno ai fini di una liquidazione equitativa, mancando ogni aggancio ai necessari elementi fattuali che pur devono disciplinare la relativa attività di quantificazione del danno.

Per i costi, invece, di asportazione del materiale fangoso e di ripristino del buon stato agronomico dei suoli, va preso atto che gli attori non hanno offerto alcun giustificativo di spesa.

L'allagamento in questione ha certamente prodotto tale tipo di danno, ma, in assenza della suddetta prova, pare più che probabile ritenere che i suddetti lavori siano stati eseguiti - come suol dirsi - in economia ovvero utilizzando il contributo lavorativo dei ricorrenti, coltivatori dei fondi in questione, e della propria organizzazione aziendale, semmai usufruendo del lavoro precario di qualche operaio chiamato a collaborare per l'emergenza in commento.

In tale direzione, al richiamo, operato dal c.t.u., al prezzario dei lavori pubblici o delle opere di miglioramento fondiario si rivela parametro solo orientativo, che il Collegio stima di poter utilizzare, secondo una valutazione equitativa, decurtando del 50% i valori indicati dal c.t.u. riconoscendo in tale riduzione il verosimile risparmio di spesa rispetto al prezzario ufficiale di cui gli attori hanno beneficiato, evitando il ricorso ad interventi esterni ad opera di soggetti professionali.

5. Alla stregua di tali premesse, può, dunque determinarsi il danno in relazione alla posizione dei singoli attori nel modo che segue:

Attori - totale liquidato	danni alle coltivazioni	asporto e disinfestazione (50% del valore stimato dal c.t.u.)
Landucci Luisa: € 11.746,24	€ 1.778,70 (3.049,25 relativamente ai beni in comproprietà 7/12) €2.629,79 relativamente ai beni in affitto	€ 7.337,75
Palmieri Antonio: € 3.282,20	€ 1.451,34	€ 1.830,86
Oliva Alfonso: € 3.223,98	€ 1.569,12	€ 1.654,86
Oliva Rosa: € 4.047,05	€ 2.421,72	€ 1.625,33

Santonicola Carmine: € 3.857,40	€ 1.678,08	€ 2.179,32
Palmieri Giuseppe: € 7.902,46	€ 2.236,24	€ 5.666,22
Petti Esterina: € 10.180,28	€ 4.199,27	€ 5.981,01
Sellitti Anna: € 6.983,28	€ 2.488,84	€ 4.194,44 + € 300,00 pulizia pozzo
Faiella Annunziata: € 414,22	€ 201,60	€ 212,62
Palmieri Alfonso: € 3.719,16	€ 1.915,47	€ 1.803,69

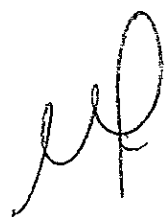
Su detti Importi va, ovviamente, calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (11 ottobre 2002) fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico.

In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Nulla, invece, compete per i danni morali, solo invocati senza nessuna allegazione al riguardo, dovendo evidenziarsi che la non necessità di una specifica prova sul punto non esime, di certo, da una corrispondente, puntuale, attività assertiva.

6. Al pagamento delle sopramenzionate somme va condannata la Regione Campania.

Come è noto, la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea ed in tale prospettiva va ritenuto che correttamente l'ente territoriale, al quale è stata imputata la insufficiente manutenzione e pulizia del predetto corso d'acqua, è stato convocato in giudizio.



Ed invero, deve ribadirsi, al riguardo (cfr. ancora sentenza Tribunale adito n.59/11), l'esclusiva legittimazione passiva della Regione Campania per le controversie aventi ad oggetto danni da esondazione del torrente *Solofrona* e sue diramazioni, dovendo esso considerarsi corso d'acqua naturale di natura demaniale, la cui tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania.

Né, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra essa e gli enti locali minori.

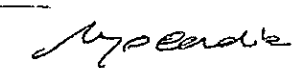
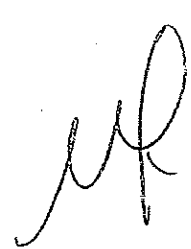
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari, tenendo conto dei parimenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12) e della difesa di più persone aventi la medesima e ripetitiva posizione processuale.

Vanno poste a carico definitivo della Regione Campania anche le già liquidate spese di c.t.u. con rimborso a favore dei difensori anticipatori.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta dagli attori in epigrafe indicati nei confronti della Regione Campania, giusta atto di citazione notificato il 12 settembre 2007 e rinotificato l'11 marzo 2008, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di:
 - a) Landucci Luisa della somma di € 11.746,24;
 - b) Palmieri Antonio della somma di € 3.282,20;
 - c) Oliva Alfonso della somma di € 3.223,98;
 - d) Oliva Rosa della somma di € 4.047,05;
 - e) Santonicola Carmine della somma di € 3.857,40;
 - f) Palmieri Giuseppe della somma di € 7.902,46;
 - g) Petti Esterina della somma di € 10.180,28;
 - h) Sellitti Anna della somma di € 6.983,28;



l) Falella Annunziata della somma di € 414,22;

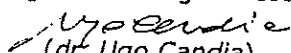
l) Palmieri Alfonso della somma di € 3.719,16,

il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

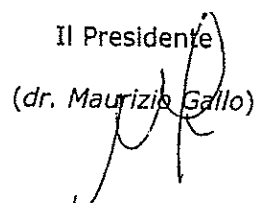
- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, pagandole agli avv.^{ti} Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, che liquida in € 3.816,24 per spese (€ 3.306,24 per rimborso anticipo c.t.u.) ed € 6.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto;

Così deciso a Napoli in data 4 marzo 2013.

Il giudice delegato- est.


(dr. Ugo Candia)

Il Presidente


(dr. Maurizio Gallo)

IL FUNZIONARIO CAPODIPARTITO
Anna Maria TASSO

CORTE APPELLO DI NAPOLI

Dipartimento di Giustizia Civile

GGI, 29/4/2013

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO CAPODIPARTITO
Anna Maria TASSO

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv. ANTONIO PARRIO e VALERIA D'ACQUA procuratore di X TRIBUNALE Napoli, li 24 GIU. 2014 FG.

La presente copia composta di n. 9, fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 24 GIU. 2014 Napoli, 24 GIU. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Angela Serino



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014

Io sottoscritto Uff. Giud. dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli, ad istanza degli avv.ti. Antonio, Fabio e Valeria D'Auria ho notificato copia della su estesa sentenza in forma esecutiva a tutti gli effetti di legge a:

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli in via Santa Lucia n. 81

